

JOINT RESEARCH UNIT

MIRRI-IT REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

(Approvato il 25/05/2018 dall'Assemblea Generale e modificato il 14/10/2024)

Art. 1 – Oggetto

- a. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento degli organi della JRU nonché le modalità di organizzazione e coordinamento interno della stessa.

Art. 2 – Organi della JRU

- a. Sono organi della JRU, come da accordo costitutivo:
 - l'Assemblea Generale (AG),
 - il Comitato Scientifico (CS),
 - il Gruppo di Coordinamento (GC), che è composto da:
 - Coordinatore (CO);
 - JRU Manager (JM);
 - Liaison Officer (LO).
- b. Per esigenze amministrative, può altresì essere nominato un Coordinatore dell'attività Amministrativa e Contabile (CA).

Art. 3 – Assemblea Generale

- a. L'Assemblea Generale è costituita e opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 5 dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. L'AG viene convocata almeno una volta l'anno tramite comunicazione da parte del Presidente. La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno. I membri dell'Assemblea Generale possono proporre punti aggiuntivi "ad horas" da discutere entro 3 (tre) giorni dall'invio della convocazione. Questi possono essere inseriti nell'Ordine del Giorno a discrezione del Presidente.
- c. I membri dell'AG possono richiederne a maggioranza semplice degli aventi diritto la convocazione al Presidente suggerendo uno o più punti da inserire nell'ordine del giorno.
- d. Dopo convocazione, la riunione dell'AG è da considerarsi valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (o loro delegati) ed è presieduta dal Presidente. All'AG partecipano, ma senza diritto di voto, il CO, il JM e il LO. All'AG possono eccezionalmente partecipare senza diritto di voto anche persone esterne a essa che siano invitate su richiesta motivata del Presidente dell'AG o del CO.
- e. Le decisioni in capo alla JRU possono essere prese dall'AG alle seguenti condizioni.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Decisioni per le quali è richiesta la maggioranza semplice:
 - Approvazione del Piano di Attività Annuale e dei piani finanziari eventualmente associati;
 - Approvazione di incarichi esterni alla JRU e assegnazione delle responsabilità relative;
 - Convocazione di una seduta dell'Assemblea Generale;
 - Nomina di JM e LO e revisione delle relative nomine;
 - Nomina di CA e sua eventuale revisione;
 - Ogni altra decisione che non rientri tra quelle che richiedono la maggioranza qualificata.

Decisioni per le quali è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi:

- Approvazione o modifica del Regolamento;
- Approvazione di interpretazioni dell'Accordo e del Regolamento;
- Ammissione di nuovi Parti e Enti associati;
- Modifica dell'Atto costitutivo (accordo JRU);
- Revoca dell'associatura di un Ente associato;
- Espulsione di un membro della JRU per gravi motivi;
- Scioglimento della JRU.

- f. La redazione del verbale dell'assemblea è responsabilità del JM. Il verbale deve pervenire ai partecipanti di norma entro i 15 (quindici) giorni successivi alla riunione. Il verbale viene approvato dall'AG nel corso della successiva riunione. Il JM mantiene copia di tutti i verbali nella loro versione definitiva.

Art. 4 – Gruppo di Coordinamento

- a. Il GC è costituito e opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 6, dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. Le nomine di JM e LO sono ratificate da parte dell'AG.
- c. Il JM e il LO restano in carica cinque anni e la loro nomina è rinnovabile.
- d. Il JM e il LO riferiscono della loro attività al CO e possono redigere una relazione scritta per l'AG una volta all'anno.

Art. 5 – Coordinatrice/ Coordinatore

- a. Il Coordinatore è nominato e opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 6, comma 6, dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. Il CO resta in carica 5 (cinque) anni e la sua nomina è rinnovabile.
- c. Il CO presiede il GC, interagisce con JM e LO, anche separatamente, e prende le decisioni operative di sua competenza autonomamente.
- d. Il CO può convocare una riunione del GC ogni volta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno uno tra JM e LO. Delle riunioni si redige un verbale a firma del CO e del JM.
- e. Oltre a quanto specificato all'articolo 6, comma 6 dell'accordo costitutivo della JRU, è compito del CO:
 - collaborare con il CS per formulare un piano di attività annuale da presentare all'AG;
 - presentare all'AG un Rapporto Annuale di Attività (RAA).

Art. 6 – Coordinatrice/Coordinatore dell'attività Amministrativa e Contabile

- a. Un CA può essere nominato dall'AG su richiesta del CO. Tale richiesta deve comprendere una dettagliata descrizione dei compiti ad esso assegnati e degli eventuali oneri derivanti per la JRU.
- b. Il CA opera secondo le modalità e con i poteri definiti in un apposito documento che deve essere approvato dall'AG contestualmente alla nomina del CA.
- c. L'incarico di CA dura fino a un massimo di cinque anni. L'AG può revocare l'incarico al CA in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Art. 7 – Comitato Scientifico

- a. Il CS opera secondo le modalità e con i poteri indicati all'articolo 7 dell'accordo costitutivo della JRU.
- b. Il CS viene convocato almeno una volta ogni sei mesi tramite comunicazione da parte del Presidente. La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno. I membri del CS possono proporre ulteriori punti da discutere entro 3 (tre) giorni dall'invio della convocazione. Questi possono essere inseriti nell'Ordine del Giorno a discrezione del Presidente.
- c. I membri del CS possono richiederne a maggioranza semplice degli aventi diritto la convocazione al Presidente suggerendo uno o più punti da inserire nell'ordine del giorno.
- d. Dopo la convocazione, la riunione del CS è da considerarsi valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto o loro delegati ed è presieduto dal Presidente, che è nominato dal CS alla prima riunione e resta in carica per 5 (cinque) anni. Al CS possono eccezionalmente partecipare su invito e senza diritto di voto anche persone esterne a esso.
- e. La redazione del verbale dell'assemblea è responsabilità del JM. Il verbale viene approvato dal CS nel corso della successiva riunione. Il JM mantiene copia di tutti i verbali nella loro versione definitiva.

Art. 8 – Deleghe per la partecipazione all'Assemblea Generale e al Comitato Scientifico

- a. Ciascun membro dell'AG e del CS può delegare una persona fisica a partecipare in sua vece a una riunione tramite comunicazione scritta indirizzata al rispettivo Presidente. Il delegato assume gli

stessi diritti, ruoli e doveri del delegante. La delega non è permanente e deve essere conferita in forma scritta per ogni singola riunione.

Art. 9 – Enti associati alla JRU

- a. Gli Enti associati alla JRU sono Istituzioni pubbliche e private della ricerca, nonché consorzi di natura mista, attivi nel campo della ricerca e sviluppo, che siano interessati a contribuire al raggiungimento degli scopi della JRU.
- b. Gli Enti associati hanno i seguenti doveri:
 - indicare al Coordinatore il nominativo del proprio referente ufficiale;
 - indicare al Presidente dell'AG un proprio nominativo per la partecipazione alle riunioni dell'AG senza diritto di voto;
 - indicare al Presidente del CS un proprio nominativo per la partecipazione alle riunioni del CS senza diritto di voto;
 - seguire le attività della JRU e partecipare ai suoi organi;
 - rispondere tempestivamente alle richieste avanzate dal Coordinatore.
- c. Gli Enti associati hanno i seguenti diritti:
 - essere informati tempestivamente di ogni attività della JRU;
 - essere invitati a partecipare alle riunioni dell'AG e del CS dai rispettivi presidenti;
 - esprimere il proprio parere in sede di AG e CS.
- d. Gli Enti associati hanno le seguenti facoltà:
 - partecipare alle attività proposte dal Coordinatore;
 - esprimere pareri e proporre nuove attività nell'ambito del CS;
 - esprimere pareri nell'ambito dell'AG;
 - chiedere di diventare Parti effettivi della JRU.
- e. Il riconoscimento di un ente come associato alla JRU non è soggetto a scadenza. L'AG può revocare secondo le modalità riportate al sopracitato Art. 3 l'associatura di un ente in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. L'Ente associato può recedere in qualsiasi momento dalla JRU. Il recesso dalla JRU lascia inalterati gli obblighi e gli impegni che l'Ente recedente abbia preso in precedenza nell'ambito delle attività congiunte con uno o più enti associati, o con enti esterni in rappresentanza della JRU.
- f. La partecipazione degli Enti associati alle attività della JRU devono svolgersi senza oneri per la JRU stessa. Gli Enti associati non hanno diritto di voto in seno all'AG e al CS.

Art. 10 – Ammissione di Enti associati alla JRU

- a. Possono richiedere di diventare Enti associati della JRU enti la cui tipologia corrisponda a quella del precedente articolo 9.
- b. La richiesta di ammissione deve essere corredata dei seguenti elementi informativi:
 - definizione e natura giuridica dell'ente richiedente;
 - descrizione dell'ente e delle sue attività;
 - possibile contributo dell'ente al raggiungimento degli obiettivi della JRU;
 - nominativi proposti come referente dell'ente e come partecipanti all'AG e al CS, con breve curriculum scientifico.
- c. Nel caso in cui l'ente proponga l'inclusione delle proprie collezioni microbiche nell'offerta di MIRRI-IT, alla richiesta deve essere incluso anche un documento descrittivo della collezione secondo l'allegato A di questo regolamento.
- d. La richiesta di ammissione, redatta in formato elettronico, deve essere inviata via *e-mail* al CO che ne valuta la correttezza formale e si rapporta con il proponente per eventuali revisioni. Il CO sottomette quindi sollecitamente la richiesta al CS per una valutazione tecnico-scientifica.
- e. Il CS valuta la richiesta di ammissione in occasione della sua prima riunione, formula un parere e lo trasmette all'AG per la decisione di merito. Il parere del CS deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - Rilievo del contributo proposto dall'ente per gli obiettivi della JRU;
 - Curriculum dei referenti scientifici proposti dall'ente;
 - Qualità della collezione microbica, se presente nell'offerta;
 - Corrispondenza dell'ente e delle collezioni ai requisiti di ammissione a MIRRI-IT;

- f. L'AG, visto il parere del CS, prende una decisione motivata in merito alla domanda di ammissione e ne dà informazione al CO che la trasmette all'ente richiedente. La richiesta di adesione può essere accettata o rigettata anche attraverso votazione telematica.
- g. I criteri di minima per l'inclusione di collezioni microbiche nell'offerta della JRU devono essere definiti in un apposito "Regolamento per l'adesione di collezioni microbiche a MIRRI-IT". In assenza di tale regolamento, il parere del CS e la decisione dell'AG devono tenere in considerazione i criteri individuati da MIRRI-IT, ma non ne sono vincolati.

Art. 11 – Ammissione di nuovi Parti alla JRU

- a. L'ammissione di nuovi Parti nella JRU, prevista dall'articolo 8, comma 4 dell'accordo costitutivo della JRU, è disciplinata dai seguenti commi:
- b. Possono richiedere di diventare Parti della JRU gli Enti associati da almeno 12 mesi;
- c. La richiesta di ammissione, inviata al CO dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve contenere:
 - una sintetica motivazione, illustrando il contributo offerto alla JRU, anche in termini di risorse microbiche;
 - una relazione dettagliata dell'attività svolta dall'ammissione come ente associato;
 - i nominativi dei delegati all'AG e al CS, con breve curriculum formativo e scientifico;
 - la dichiarazione di possesso dei criteri minimi richiesti.
- d. Il CO valuta la correttezza formale della richiesta e si rapporta con il proponente per eventuali revisioni. Il CO sottomette quindi sollecitamente la richiesta al CS per una valutazione tecnico-scientifica.
- e. Il CS valuta la richiesta di ammissione in occasione della sua prima riunione, formula un parere e lo trasmette all'AG per la decisione di merito. Il parere del CS deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - Rilievo del contributo proposto dall'ente per gli obiettivi della JRU;
 - Curriculum dei referenti scientifici proposti dall'ente;
 - Attività svolta come ente associato;
 - Qualità della collezione microbica, se presente nell'offerta;
 - Corrispondenza dell'ente e delle collezioni ai criteri minimi richiesti dalla JRU.
- f. L'AG, visto il parere del CS, prende una decisione motivata in merito alla domanda di ammissione e ne dà informazione al CO che la trasmette all'ente richiedente. La richiesta di adesione può essere accettata o rigettata anche attraverso votazione telematica.

Art. 12 – Recesso o espulsione di membri (Parti e Enti Associati) in Assemblea Generale

- a. Il recesso o l'espulsione di membri si effettua secondo le modalità indicate all'Art. 11 dell'Accordo costitutivo della JRU.
- b. L'espulsione per gravi motivi può essere proposta dal CO o da almeno due Parti della JRU ed è determinata dall'AG con decisione a maggioranza qualificata.
- c. La JRU sussiste in forza delle rimanenti Parti nonostante il recesso o l'espulsione di qualsivoglia Parte o Ente Associato.
- d. L'espulsione dell'Ente al quale è affidato il coordinamento delle attività della JRU, deve essere presa congiuntamente con la definizione del nuovo Ente responsabile del coordinamento e della modifica dell'accordo costitutivo.

Art. 13 – Logo JRU

- a. La scelta del logo della JRU verrà effettuata dall'AG su proposta del CO, sentito il parere non vincolante del CS.
- b. Tutti i documenti ufficiali prodotti dalla JRU e destinati a terzi, come lettere, pubblicazioni, brochure, inviti, e newsletter, dovranno riportarne il logo ufficiale.

Art. 14 – Comunicazione e uso del brand "MIRRI-IT" e "MIRRI-Italy"

- a. I membri possono svolgere attività di comunicazione relativa alle attività della JRU anche pubblicando materiale recante il logo della JRU. In tal caso, i membri sono tenuti a far circolare tale materiale per tempo in modo che gli altri membri possano intervenire proponendo modifiche.

- b. La pubblicazione di qualsiasi materiale a nome e per conto della JRU o comunque utilizzando una veste grafica che possa farlo intendere deve ricevere il parere favorevole del Coordinatore.
- c. L'uso dei brand "MIRRI-IT" e "MIRRI-Italy" nell'ambito della sottomissione di progetti di ricerca, servizi *web*, etc. è soggetto ad approvazione da parte dell'AG.

Art. 15 – Sito MIRRI-IT

- a. La JRU dispone di un proprio sito *Web* accessibile agli indirizzi www.mirri-it.it.
- b. L'allestimento del sito web è finalizzato al perseguimento degli obiettivi della JRU e alla promozione delle sue attività.
- c. Il sito web della JRU è gestito da un *webmaster* individuato e nominato dal CO.
- d. Il *webmaster* è responsabile del buon funzionamento del sito e dell'inserimento tempestivo e corretto delle informazioni proposte dal CO ovvero dell'AG ovvero dal CS. La responsabilità dei contenuti così inseriti ricade sul proponente, sia esso il CO, l'AG o il CS.
- e. Il sito è organizzato in modo da garantire spazio anche per le iniziative e le comunicazioni di ogni membro (Parte o Ente associato) della JRU. A tal fine, ciascun membro deve essere abilitato all'inserimento nel sito, sotto la sua responsabilità, di informazioni che si impegna a tenere aggiornate.

Art. 16 – Riservatezza

- a. I membri si impegnano a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni confidenziali, qualificate come tali e comunicate o comunque rese disponibili nell'ambito della iniziativa oggetto dell'Accordo.

Art. 17 – Interpretazione

- a. Qualora sorgessero problemi di interpretazione dell'Accordo e/o del presente Regolamento, il CO propone un'interpretazione univoca scritta all'AG che può approvarla a maggioranza qualificata.

Art. 18 – Miscellanea

- a. Per lo svolgimento delle attività della JRU ciascuna delle Parti metterà a disposizione personale di provata e dimostrata capacità e competenza.
- b. Il personale della JRU coinvolto nella gestione del materiale biologico potrà essere supportato mediante lo scambio di informazioni e/o la messa a disposizione di specifici servizi erogati dalle collezioni afferenti alla JRU.
- c. Eventuali spese amministrative, legali, di consulenza o di carattere generale che fossero sostenute nell'ambito della gestione della JRU vengono approvate dal CO.